Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 maggio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973 registro n. 18 Difesa, foglio n. 165

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BUSI Andreino, nato il 30 novembre 1926 in Godiasco (Pavia). — Senza obblighi di leva, iniziava subito dopo l'armistizio un'intensa attività clandestina in favore della Resistenza, divenendo ben presto uno dei più valorosi partigiani che seppe distinguersi in varie rischiose azioni. Nel corso di un pesante rastrellamento, combattendo da prode per ben tre giorni, pur rimanendo più volte ferito, non abbandonava l'impari estenuante lotta. Catturato e sottoposto a pressanti domande, manteneva stoico ostinato silenzio, fino all'estremo sacrificio. — Cerreto di Zerba, 28 agosto 1944.

BUSTICHINI Mario, nato il 20 agosto 1926 in Montecatini Terme (Pistoia). — Partecipava con ardimento alla Resistenza, battendosi validamente ed infliggendo al nemico gravi perdite in uomini e materiali. In occasione di un duro scontro contro agguerrite forze avversarie, al fine di consentire lo sganciamento dei suoi commilitoni rimasti accerchiati, conscio del grave rischio a cui si esponeva, con nutrito fuoco della sua arma attirava su di sè la rabbiosa reazione del nemico. Nel generoso tentativo, colpito a morte, cadeva eroicamente. — Dogana-Castelfiorentino, 24 giugno 1944.

DE BORTOLI Edoardo, nato il 7 luglio 1915 a Sovramonte (Belluno). — Comandante di brigata partigiana, negli ultimi conati della resistenza nazista, contendendo a mezzi corazzati alleati l'onore della conquista di una posizione, si lanciava alla testa dei suoi uomini contro una postazione di mitragliatrice, pagando con la vita il suo impeto generoso. — Arsiè (Belluno), 1° maggio 1945.

DURBIANO Vittorio Evasio, nato il 22 ottobre 1924 a Bussoleno (Torino). — Partigiano di non comuni doti di ardimento, partecipava a varie rischiose azioni, sempre distinguendosi per capacità, sprezzo del pericolo ed elevati sentimenti di amor patrio. Durante un duro combattimento contro nemico superiore in forze, si batteva valorosamente fino a rimanere gravemente ferito. Catturato e condannato a morte, veniva impiccato davanti alla sua abitazione, ma prima di morire trovava al forza di inneggiare all'Italia ed alla causa partigiana. — Bussoleno, 6 agosto 1944.

FACCHINI Amos, nato il 1° luglio 1927 in Castello d'Argile (Bologna). — Componente di brigata G.A.P., si distingueva per coraggio, perizia ed abnegazione in molteplici difficili azioni di guerra, infliggendo all'oppressore gravi perdite e recuperando abilmente notevoli quantità di materiale bellico, molto utile per intensificare l'impari lotta. Nel corso di un duro attacco contro preponderante avversario, resosi conto della impossibilità di resistere sul posto, raggiungeva rischiosamente una posizione dominante e con nutrito fuoco della sua mitragliatrice fronteggiava validamente il nemico, consentendo così ai suoi di porsi in salvo. Nell'esecuzione di tale generosa impresa, colpito a morte, cadeva eroicamente. — Bologna (Porta Lame), 7 novembre 1944 - Bologna (Bolognina), 15 novembre 1944.

FRANCHI Angelo, nato il 10 gennaio 1926 in Milano. — Subito dopo l'armistizio iniziava la lotta contro l'oppressione, partecipando con valore e determinatezza a pericolose difficili azioni contro preponderante nemico. Nel corso di un duro attacco si lanciava, in zona scoperta, all'assalto di una ben munita posizione avversaria e, sebbene gravemente ferito, ne conquistava il dominio dopo aver costretto l'agguerrito nemico ad arrendersi. Moriva dopo la conclusione dell'ardita generosa impresa, nella fulgida visione della Patria libera. — Genova, 10 ottobre 1943 - Gole di Pertuso, 29 agosto 1944.

MACCARI Agide, nato il 22 luglio 1918 in Mantova. — Già graduato dell'Esercito, entrava tra i primi, all'armistizio, nella Resistenza, esplicando subito attiva efficace opera organizzativa e partecipando successivamente a numerose imprese che valsero a recuperare preziose quantità di armi e materiale di equipaggiamento. Segnalato e braccato, per sfuggire alla cattura veniva assegnato ad altra formazione dove ancora aveva modo di mettere in risalto le sue doti di abile, coraggioso combattente. Durante una marcia di trasferimento del suo reparto, imbattutosi improvvisamente in preponderante avversario, non esitava ad attaccarlo col fuoco della sua arma e con nutrito lancio di bombe a mano finchè, colpito a morte, cadeva valorosamente. — Monte Carmo (Liguria), 12 luglio 1944.

PIRACCINI Giuseppe, nato il 17 marzo 1900 in Cesena (Forlì). — Magnifica tempra di combattente che seppe donare alla causa della Resistenza le sue migliori energie per la conquista della libertà. Sempre primo nelle più ardite e difficili imprese, dimostrò spiccate doti di mente e di cuore, portando a termine numerose azioni di guerriglia e disarmando più volte militari delle forze avversarie. Arrestato di sorpresa e sottoposto a lunghi e snervanti interrogatori, venne sepolto vivo dai suoi feroci aguzzini indispettiti dal suo fiero stoico comportamento. — Cesena, 30 marzo-30 settembre 1944.

PISINO Antonio, nato il 26 maggio 1917 in Maglie (Lecce). — Già sottotenente di complemento del C.E.M.M., entrava nella Resistenza battendosi valorosamente nella diuturna lotta armata per la liberazione della Capitale dall'oppressione straniera. Più volte, in piena stagione invernale, attraversava a nuoto il fiume Tevere per mettere al sicuro le armi abilmente sottratte al nemico nel corso di rischiose imprese. Arrestato ed a lungo torturato nelle tristi prigioni di via Tasso, veniva infine trucidato alle Fosse Ardeatine, offrendo così la sua vita alla causa della libertà. — Roma, settembre 1943-24 marzo 1944.

TOMASICCHIO Domenico, nato il 1° gennaio 1897 in Taranto. — Capitano di complemento, vice comandante partigiano della Piazza di Parma, veniva arrestato su delazione. Prostrato nel fisico perchè sottoposto ad atroci torture e sevizie — intese a estorcergli confessioni esiziali per l'attività antinazifascista e per la sorte di numerosi cittadini — concludeva in carcere, in eroico silenzio barbaramente ucciso, la sua nobile vita e la lotta per la libertà. — Parma, 9 settembre 1943-15 dicembre 1944.

(12758)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 ottobre 1973, n. **751.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — PRETI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO

Convention entre l'Italie e la Tunisie pour eviter la duoble imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aeronefs.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne animés par le désir de conclure une convention entre les deux Pays pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aéronefs en trafic international ont convenu ce qui suit:

Article 1

Aux fins du présent accord

1°) l'expression « Exploitation de navires et aéronefs » signifie l'exercice de l'activité professionnelle de transport par mer et par air de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et similaires pour le transport des passagers et marchandises; cette exploitation pouvant être effectuée par des armateurs exploitants, propriétaires, locataires ou loueurs de navires ou aéronefs.

2°) L'expression « Entreprises Tunisiennes » signifie

— l'Etat Tunisien

— les organismes publics tunisiens qu'ils soient à caractère national, gouvernatorial ou communal

— les personnes physiques residentes en Tunisie et non résidentes en Italie

— les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois Tunisiennes et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la République Tunisienne.

3°) L'expression « Entreprises Italiennes » signifie

— l'Etat Italien

— les organismes publics italiens qu'ils soient à caractère national ou local

— les personnes physiques résidentes en Italie et non résidentes en Tunisie

— les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois italiennes et ayant le siege de leur direction effective dans le territoire de la République Italienne.

4°) L'expression « Impôts Directs » signifie les Impôts qui, conformément à la législation des deux Etats, sont prélevés directement sur les revenus (revenus nets ou bruts) ou sur la fortune, soit pour le compte des états contractants, soit pour celui des régions, des provinces, des gouvernorats et des communes, même sous forme de contimes additionnels.

5°) Sont considérés comme Impôts Directs au sens du présent accord

a) en ce qui concerne la législation tunisienne

— l'impôt de la patente

— l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales

— l'impôt sur les revenus des Capitaux Mobiliers

— les Impôts Communaux;

b) en ce qui concerne la législation italienne

— l'impôt sur les revenus de la richesse mobilière

— l'impôt sur les sociétés

— les impôts perçus au profit des collectivités locales et assis sur les revenus.

Article 2

1) Les impôts directs dus sur les revenus provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs ne seront perçus que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise, à condition que les navires battent pavillon ou que les aéronefs possèdent la nationalité du dit Etat.

2) Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent aussi en faveur des entreprises italiennes et des entreprises tunisiennes de navigation maritime et aérienne qui participent à un fond commun « *pool* », à un exercice en commun ou bien à un organisme international d'exercice, dans la limite des revenus des dites entreprises.

Article 3

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification; il aura effet pour les revenus de la navigation maritime et aérienne réalisés à partir de la date de la signature de la présente Convention.

Article 4

Le présent Accord restera en vigueur à temps indéterminé mais il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis écrit de six mois; dans cette hypothèse, il n'aura plus effet à partir du 1er Janvier successif à l'échéance des six mois.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

FAIT à Tunis le 20 novembre 1969 en double original.

L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Italienne
Luciano FAVRETTI

Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA junior

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TUNISIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI NAVI ED AEROMOBILI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo

1) L'espressione « Esercizio di navi ed aeromobili » significa esercizio di attività professionale di trasporto per via marittima ed aerea di persone, animali, merce e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci; detto esercizio può essere effettuato da esercenti, proprietari, conduttori o locatari di navi o aeromobili.

2) L'espressione « Imprese tunisine » significa
lo Stato tunisino
gli enti pubblici tunisini sia a carattere nazionale, che regionale o comunale
le persone fisiche residenti in Tunisia e non residenti in Italia
le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi tunisine ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica tunisina.

3) L'espressione « Imprese italiane » significa
lo Stato italiano
gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale
le persone fisiche residenti in Italia e non in Tunisia
le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

4) L'espressione « Imposte dirette » significa le imposte che, conformemente alla legislazione dei due Stati, sono prelevate direttamente sui redditi (redditi netti o lordi) o sul patrimonio, sia per conto degli Stati contraenti, sia per conto delle regioni, provincie, governatorati e comuni anche sotto forma di sovrimposta.

5) Sono considerate imposte dirette ai sensi del presente accordo

a) per quanto concerne la legislazione tunisina
l'imposta sulle licenze
l'imposta sui redditi derivanti da attività non di natura commerciale
l'imposta sui redditi derivanti da capitali mobiliari
le imposte comunali;

b) per quanto concerne la legislazione italiana
l'imposta sui redditi da ricchezza mobile
l'imposta sulle società
le imposte riscosse a beneficio di collettività locali e gravanti sui redditi.

Articolo 2

1) Le imposte dirette dovute sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale saranno riscosse solamente nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi battano la bandiera di detto Stato o che gli aeromobili ne posseggano la nazionalità.

2) Le precedenti disposizioni si applicano anche a favore delle imprese italiane e di quelle tunisine di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune di « *pool* », ad un esercizio in comune o ad un ente internazionale d'esercizio, nel limite dei redditi di dette imprese.

Articolo 3

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso si applicherà ai redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dalla data della firma della presente Convenzione.

Articolo 4

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante il preavviso scritto di sei mesi; in questa ipotesi, esso cesserà di avere effetto dopo il 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione e vi hanno impresso il proprio sigillo.

FATTO a Tunisi il 20 novembre 1969 in duplice esemplare.

(*seguono le firme*)

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 22 ottobre 1973, n. **752.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dei fondi del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — LA MALFA — DE MITA — BERTOLDI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO

Convention relative a l'elaboration d'une pharmacopee europeenne

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a été amendé le 23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une manière harmonieuse les activités nationales dans le domaine social;

Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du Traité de Bruxelles et de l'Union de l'Europe occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la décision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et de la Résolution (59) 23 adoptée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;

Considérant que la Confédération Suisse participe depuis le 6 mai 1964 aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées conformément à la Résolution précitée;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;

Considérant qu'ils se sont efforcés de favoriser dans toute la mesure du possible, le progrès non seulement dans le domaine social mais aussi dans celui connexe de la santé publique, et qu'ils ont entrepris l'harmonisation de leurs législations nationales en application des dispositions précitées;

Considérant que de telles mesures sont à présent plus que jamais nécessaires en ce qui concerne la fabrication, la circulation et la distribution des médicaments en Europe;

Convaincus qu'il est souhaitable et nécessaire d'harmoniser les spécifications des substances médicamenteuses qui, en tant que telles ou sous forme de préparations pharmaceutiques, présentent un intéret général et sont importantes pour les populations des pays européens;

Convaincus par ailleurs qu'il est nécessaire d'arriver à une mise au point plus rapide des spécifications relatives aux substances médicamenteuses nouvelles qui apparaissent sur le marché en nombre toujours croissant;

Estimant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est l'établissement progressif d'une pharmacopée commune aux pays européens intéressés;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

ELABORATION D'UNE PHARMACOPÉE EUROPÉENNE

Les Parties contractantes s'engagent:

(*a*) à élaborer progressivement une pharmacopée qui sera commune aux pays intéressés et qui s'intitulera « Pharmacopée européenne »;

(*b*) à prendre les mesures nécessaires pour que les monographies qui seront arrêtées en vertu des dispositions des articles 6 et 7 de la présente Convention et qui constitueront la pharmacopée européenne deviennent des normes officielles applicables sur leurs territoires respectifs.

Article 2

ORGANES CHARGÉS DE L'ÉLABORATION DE LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE

L'élaboration de la pharmacopée européenne sera assurée par:

(*a*) le comité de santé publique dont les activités se poursuivent dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la Résolution (59) 23 visée dans le Préambule de la présente Convention, dénommé ci-après « le comité de santé publique »;

(*b*) une Commission européenne de pharmacopée créée à cet effet par le comité de santé publique, dénommée ci-après « la Commission ».

Article 3

COMPOSITION DU COMITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

Aux fins de la présente Convention, le comité de santé publique sera composé de délégations nationales nommées par les Parties contractantes.

Article 4

ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE

1. Le comité de santé publique excercera un contrôle général sur les activités de la commission qui lui soumettra, à cet effet, un rapport sur chacune de ses sessions.

2. Toutes les décisions prises par la commission, autres que celles se référant à des questions techniques ou de procédure devront faire l'objet d'une approbation par le comité de santé publique. Si le comité de santé publique n'approuve pas une décision ou s'il ne l'approuve que partiellement, il la renverra à la commission pour nouvel examen.

3. Le comité de santé publique, sur le vu des recommandations de la commission visées à l'article 6 (*d*), fixera les délais dans lesquels des décisions d'ordre technique relatives à la pharmacopée européenne devront être mises en application sur les territoires des Parties contractantes.

Article 5

COMPOSITION DE LA COMMISSION

1. La commission sera composée de délégations nationales nommées par les Parties contractantes. Chaque délégation comprendra trois membres au plus, choisis pour leur compétence dans les questions traitées par la commission. Chaque Partie contractante pourra nommer un nombre égal de suppléants ayant des compétences similaires.

2. La commission établira son règlement intérieur.

3. La commission élira son Président parmi ses membres par vote secret. Le mandat du Président et les conditions du renouvellement de ce mandat seront réglées par le règlement intérieur de la commission, étant entendu que le mandat du premier Président sera de trois ans. Au cours de son mandat, le Président ne pourra être membre d'une délégation nationale.

Article 6

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la presente Convention, les attributions de la commission consisteront:

(*a*) à déterminer les principes généraux applicables à l'élaboration de la pharmacopée européenne;

(*b*) à décider des méthodes d'analyses y afférentes;

(*c*) à faire le nécessaire pour la préparation des monographies à inclure dans la pharmacopée européenne et à adopter ces monographies;

(*d*) à recommander la fixation des délais dans lesquels ses décisions d'ordre technique relatives à la pharmacopée européenne devront être mises en application sur les territoires des Parties contractantes.

Article 7

DÉCISIONS DE LA COMMISSION

1. Chacune des délégations nationales visées au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention disposera d'une voix.

2. Dans toutes les matières techniques, y compris l'ordre dans lequel elle préparera les monographies visées à l'article 6, la commission prendra ses décisions à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des délégations ayant droit de siéger à la commission.

3. Toutes les autres décisions de la commission seront prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des délégations ayant le droit de siéger à la commission.

Article 8

SIÈGE ET RÉUNIONS DE LA COMMISSION

1. La commission tiendra ses réunions à Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe.

2. Elle se réunira, sur convocation de son Président, aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an.

3. Elle siégera à huis clos; ses langues de travail seront les langues officielles du Conseil de l'Europe.

4. Le comité de santé publique pourra désigner un observateur chargé d'assister à des réunions de la commission.

Article 9

SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION

La commission disposera d'un secrétariat dont le chef et les agents techniques seront nommés par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe après avis de la commission et en conformité avec le règlement administratif des agents du Conseil de l'Europe. Les autres agents du secrétariat seront nommés par le Secrétaire Général en consultation avec le chef du secrétariat de la commission.

Article 10

FINANCES

1. Les dépenses du secrétariat de la commission et toutes les autres dépenses communes entraînées par l'exécution de la présente Convention seront à la charge des Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. Jusqu'à la conclusion à cet effet d'un arrangement particulier approuvé par toutes les Parties contractantes, l'administration financière d'opérations exécutées en vertu de la présente Convention sera réglée conformément aux dispositions régissant le budget de l'Accord partiel dans le domaine social relatif aux activités visées par la Résolution (59) 23 mentionnée au Préambule de la présente Convention.

Article 11

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention sera ratifiée ou acceptée par les Gouvernements signataires. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du huitième instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 12

ADHÉSIONS

1. Après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, siégeant dans sa composition réduite aux Représentants des Parties contractantes, pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout autre Etat membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. Il pourra également inviter, après l'expiration d'un délai de six ans à partir de ladite date, et selon les modalités qu'il jugera opportunes, des Etats européens non membres du Conseil de l'Europe, à adhérer à la présente Convention.

3. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 13

APPLICATION TERRITORIALE

1. Tout Gouvernement pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Gouvernement pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 14 de la présente Convention.

Article 14

DURÉE

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15

NOTIFICATIONS

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Parties contractantes:

(*a*) toute signature;

(*b*) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

(*c*) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11;

(*d*) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 13;

(*e*) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Article 16

ACCORDS COMPLÉMENTAIRES

Des accords complémentaires pourront préciser ultérieurement les conditions d'application des dispositions de la présente Convention.

Article 17

MISE EN APPLICATION PROVISOIRE

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans les conditions prévues à l'article 11, les Etats signataires conviennent, afin d'éviter tout retard dans la mise en oeuvre de la présente Convention, de la mettre en application, à titre provisoire, dès sa signature, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 22 juillet 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (*Cette signature ne produira les effets visés à l'article 17 de la présente Convention qu'à partir du moment où celle-ci aura été signée par toutes les Parties contractantes*):

R. COENE

Pour le Gouvernement de la République Française, Strasbourg, le 29 septembre 1964 (*Cette signature ne produira les effets visés à l'article 17 de la présente Convention qu'à partir du moment où celle-ci aura été signée par toutes les Parties contractantes*):

C. H. BONFILS

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, Strasbourg, le 22 juin 1965 (*Après signature par toutes les Parties contractantes énumérées au Préambule, la République Fédérale d'Allemagne appliquera la présente Convention, conformément à son article 17, dès avant son entrée en vigueur, dans la mesure où lois allemandes en vigueur le permettent*):

Felician PRILL

Pour le Gouvernement de la République Italienne, Strasbourg, le 11 août 1964 (*Cette signature ne produira les effets visés à l'article 17 de la présente Convention qu'à partir du moment où celle-ci aura été signée par toutes les Parties contractantes*):

Alessandro MARIENI

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg, Strasbourg, le 2 décembre 1964 (*Cette signature ne produira les effets visés à l'article 17 de la présente Convention qu'à partir du moment où celle-ci aura été signée par toutes les Parties contractantes*):

Jean WAGNER

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Strasbourg, le 1er mars 1966:

W.J.D. PHILIPSE

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse, Strasbourg, le 22 septembre 1964 (*Cette signature ne produira les effets visés à l'article 17 de la présente Convention qu'à partir du moment où celle-ci aura été signée par toutes les Parties contractantes*):

H. VOIRIER

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Strasbourg, le 4 septembre 1964 (*Cette signature ne produira les effets visés à l'article 17 de la présente Convention qu'à partir du moment où celle-ci aura été signée par toutes les Parties contractantes*):

I. F. PORTER

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

CONVENZIONE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE DI UNA FARMACOPEA EUROPEA

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione elvetica e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,

Considerato che gli Stati Parti del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, emendato il 23 ottobre 1954, si sono dichiarati decisi a rafforzare i vincoli sociali che li uniscono e ad unire i loro sforzi mediante consultazioni dirette nonchè in seno ad istituzioni specializzate, al fine di elevare il tenore di vita delle rispettive popolazioni e di far progredire armoniosamente le attività nazionali in campo sociale;

Considerato che le attività sociali disciplinate dal Trattato di Bruxelles ed esercitate sino al 1959 sotto gli auspici dell'Organizzazione del Trattato di Bruxelles e

dell'Unione dell'Europa occidentale vengono ora continuate nell'ambito del Consiglio d'Europa, in base alla decisione adottata il 21 ottobre 1959 dal Consiglio della Unione dell'Europa occidentale ed alla Risoluzione (59) 23 adottata il 16 novembre 1959 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

Considerato che la Confederazione elvetica partecipa dal 6 maggio 1964 alle attività nel campo della salute pubblica, svolte in base alla Risoluzione anzidetta;

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di favorire il progresso economico e sociale mediante la conclusione di accordi e l'adozione di un'azione comune nei campi: economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico ed amministrativo;

Considerato che essi si sono sforzati di favorire, per quanto possibile, il progresso non soltanto in campo sociale, ma anche nel campo della salute pubblica, ed hanno iniziato l'armonizzazione delle rispettive legislazioni nazionali in applicazione delle predette disposizioni;

Considerato che tali misure sono attualmente più che mai necessarie per quanto concerne la fabbricazione, la circolazione e la distribuzione dei medicinali in Europa;

Convinti dell'auspicio e della necessità di armonizzare le descrizioni dettagliate delle sostanze medicamentose che, in quanto tali o sotto forma di preparati farmaceutici, presentano interesse generale e sono importanti per le popolazioni dei Paesi europei;

Convinti d'altra parte della necessità di accelerare la messa a punto delle descrizioni dettagliate relative alle nuove sostanze medicamentose che fanno la loro apparizione sul mercato in numero sempre crescente;

Ritenendo che il sistema migliore per raggiungere tale scopo è la progressiva istituzione di una farmacopea comune ai paesi europei interessati,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Elaborazione di una farmacopea europea

Le Parti contraenti si impegnano:

(*a*) ad elaborare progressivamente una farmacopea che sarà comune ai Paesi interessati e che verrà denominata « Farmacopea europea »;

(*b*) ad adottare le misure necessarie ad assicurare che le monografie che saranno accettate in base alle disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente Convenzione e che costituiranno la farmacopea europea divengano norme ufficiali applicabili nei rispettivi territori.

Articolo 2

Organi incaricati dell'elaborazione della farmacopea europea

L'elaborazione della farmacopea europea verrà assicurata:

(*a*) dal comitato per la salute pubblica le cui attività vengono svolte nell'ambito del Consiglio d'Europa, in base alla Risoluzione (59) 23 citata nelle premesse alla presente Convenzione, qui appresso indicato « Comitato per la salute pubblica »;

(*b*) da una Commissione europea di farmacopea creata a tale scopo dal comitato per la salute pubblica, qui appresso indicata « la Commissione ».

Articolo 3

Composizione del comitato per la salute pubblica

Ai fini della presente Convenzione, il comitato per la salute pubblica sarà composto da delegazioni nazionali nominate dalle Parti contraenti.

Articolo 4

Attribuzioni del comitato per la salute pubblica

1. Il comitato per la salute pubblica eserciterà un controllo generale sulle attività della Commissione che gli sottoporrà, a tale scopo, un rapporto su ciascuna delle sessioni che esso terrà.

2. Tutte le decisioni prese dalla commissione, diverse da quelle relative a questioni tecniche o procedurali, dovranno essere oggetto di approvazione da parte del comitato per la salute pubblica. Se il comitato per la salute pubblica non dovesse approvare una decisione, o dovesse approvarla solo parzialmente, la ritrasmetterà alla commissione perchè la esamini nuovamente.

3. Il comitato per la salute pubblica, tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di cui allo articolo 6 (*d*), fisserà i termini entro i quali dovranno essere rese esecutive le decisioni di carattere tecnico relative alla farmacopea europea nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 5

Composizione della commissione

1. La commissione sarà composta da delegazioni nazionali nominate dalle Parti contraenti. Ogni delegazione comprenderà non più di tre membri, scelti per la loro competenza nel campo delle questioni trattate dalla commissione. Ogni Parte contraente potrà nominare un uguale numero di supplenti aventi analoga competenza.

2. La commissione fisserà il proprio regolamento interno.

3. La commissione eleggerà fra i suoi membri, con voto segreto, il Presidente. Il mandato del Presidente e le condizioni di rinnovo di tale mandato saranno fissati dal regolamento interno della commissione, restando inteso che il mandato del primo Presidente avrà la durata di 3 anni. Nel corso del suo mandato, il Presidente non potrà essere membro di una delegazione nazionale.

Articolo 6

Attribuzioni della commissione

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione, le attribuzioni della commissione consisteranno:

(*a*) nel determinare i principi generali applicabili all'elaborazione della farmacopea europea;

(*b*) nel decidere i relativi metodi di analisi;

(*c*) nel fare il necessario per la preparazione delle monografie da includere nella farmacopea europea e per l'accettazione di tali monografie;

(*d*) nel raccomandare la fissazione dei termini entro i quali le proprie decisioni di carattere tecnico relative alla farmacopea europea dovranno essere rese esecutive nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 7

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

1. Ciascuna delle delegazioni nazionali, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente Convenzione, disporrà di un voto.

2. In tutte le questioni tecniche, compreso l'ordine nel quale la commissione preparerà le monografie di cui all'articolo 6, essa adotterà le proprie decisioni all'unanimità dei voti espressi dalla maggioranza delle delegazioni facenti parte della commissione.

3. Tutte le altre decisioni della commissione saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dalla maggioranza delle delegazioni facenti parte della commissione.

Articolo 8

SEDE E RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione terrà le proprie riunioni a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa.

2. Essa si riunirà, su convocazione del Presidente, tutte le volte che sarà necessario, ma almeno due volte all'anno.

3. Essa terrà le proprie riunioni a porte chiuse; le sue lingue di lavoro saranno le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

4. Il comitato per la salute pubblica potrà designare un osservatore incaricato di assistere alle riunioni della commissione.

Articolo 9

SEGRETARIATO DELLA COMMISSIONE

La commissione disporrà di un Segretariato il cui capo e il cui personale tecnico verranno nominati dal Segretario generale del Consiglio d'Europa sentita la commissione ed in conformità del regolamento amministrativo del personale del Consiglio d'Europa. Gli altri membri del personale del Segretariato saranno nominati dal Segretario generale in consultazione con il capo del Segretariato della commissione.

Articolo 10

FINANZIAMENTO

1. Le spese del Segretariato della commissione e tutte le altre spese comuni incorse nell'esecuzione della presente Convenzione saranno a carico delle Parti contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Sino alla conclusione di uno speciale accordo approvato da tutte le Parti contraenti a tale scopo, l'amministrazione finanziaria delle operazioni eseguite in base alla presente Convenzione sarà regolata in conformità delle disposizioni relative al bilancio dell'Accordo parziale in campo sociale riguardante le attività previste dalla Risoluzione (59) 23 di cui alle premesse della presente Convenzione.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata o accettata dai Governi firmatari. Gli strumenti di ratifica o di accettazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 12

ADESIONI

1. Dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, potrà invitare, in base alle modalità che riterrà opportune, ogni altro Stato membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. Detto Comitato potrà del pari invitare, allo spirare di un termine di sei anni a partire dalla data summenzionata ed in base alle modalità che riterrà opportune, altri Stati europei non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.

3. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 13

APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. Ogni Governo, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potrà designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Governo, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, potrà estendere la applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 14 della presente Convenzione.

Articolo 14

DURATA

1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 15

NOTIFICHE

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà alle Parti contraenti:

(*a*) ogni firma;

(*b*) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

(*c*) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità del precedente articolo 11;

(*d*) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;

(*e*) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

Articolo 16

ACCORDI SUPPLEMENTARI

Accordi supplementari potranno precisare ulteriormente le condizioni di applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 17

APPLICAZIONE PROVVISORIA

In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione alle condizioni previste dall'articolo 11, gli Stati firmatari convengono, al fine di evitare ogni ritardo nell'attuazione della presente Convenzione, di applicarla, a titolo provvisorio, dal momento della firma, in conformità delle rispettive norme costituzionali.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Strasburgo, il 22 luglio 1964, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

Per il Governo del Regno del Belgio (*la firma non produrrà gli effetti di cui all'articolo* 17 *della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sarà stata firmata da tutte le Parti contraenti*):

R. COENE

Per il Governo della Repubblica francese, Strasburgo, 29 settembre 1964 (*la firma non produrrà gli effetti di cui all'articolo* 17 *della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sarà stata firmata da tutte le Parti contraenti*):

C. H. BONFILS

Per il Governo della Repubblica federale di Germania:

Per il Governo della Repubblica italiana, Strasburgo, 11 agosto 1964 (*la firma non produrrà gli effetti di cui all'articolo* 17 *della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sarà stata firmata da tutte le Parti contraenti*):

Alessandro MARIENI

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo:

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:

Per il Governo della Confederazione elvetica, Strasburgo, 22 settembre 1964 (*la firma non produrrà gli effetti di cui all'articolo* 17 *della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sarà stata firmata da tutte le Parti contraenti*):

H. VOIRIER

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Strasburgo, 4 settembre 1964 (*la firma non produrrà gli effetti di cui all'articolo* 17 *della presente Convenzione se non a partire dal momento in cui essa sarà stata firmata da tutte le Parti contraenti*):

I. F. PORTER

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **753.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Eustachio martire, in Sala Consilina.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teggiano in data 18 agosto 1972, integrato con dichiarazione in pari data, relativo all'assegnazione di parte del territorio della parrocchia di S. Eustachio martire, alla limitrofa parrocchia di S. Stefano protomartire, in Sala Consilina (Salerno), ed al trasferimento provvisorio del beneficio parrocchiale, con modificata circoscrizione territoriale, nella chiesa della Madonna del Monte, intitolata a S. Anna nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo e direzione generale in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964 con il quale il prof. avv. Guido Astuti è stato nominato membro del comitato;

Vista la lettera con la quale il predetto prof. avv. Astuti ha presentato le dimissioni a seguito della sua nomina a giudice della Corte costituzionale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. avv. Agostino Gambino è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, in sostituzione del prof. avv. Guido Astuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1973
Registro n. 11 *Ind. e comm., foglio n.* 160

(12908)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Atleta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale del 14 settembre 1948, pubblicato sul Giornale ufficiale della Marina militare - annata 1948 - dispensa n. 23, dal quale risulta che la unità, proveniente dalla marina americana, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 1° aprile 1948, con il nominativo di « Atleta »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5384 del 17 luglio 1973 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Atleta », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 180

(12905)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1973.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Carpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1973 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Carpino (Foggia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Natale D'Agostino;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenicantonio Spina Diana è nominato commissario straordinario del comune di Carpino (Foggia) in sostituzione del dott. Natale D'Agostino con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

TAVIANI

(13032)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino (Milano), con effetto dal 23 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino (Milano), è prolungata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12982)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, con effetto dal 3 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare gli altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12985)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina e Portomaggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Porto maggiore (Ferrara), con effetto dal 4 dicembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen, stabilimenti di Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12986)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972 e 18 gennaio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12987)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Monterotondo della società S.C.A.C. di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Monterotondo (Roma) della società S.C.A.C. di Milano, con effetto dall'11 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Monterotondo (Roma) della società S.C.A.C. di Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12990)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di ristrutturazione e rior-

ganizzazione aziendale della ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973 e 19 ottobre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12992)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12988)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Monterotondo della società S.C.A.C. di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Monterotondo (Roma) della società S.C.A.C. di Milano, con effetto dall'11 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Monterotondo (Roma) della società S.C.A.C. di Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12991)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973 e 21 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12993)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12989)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Limite massimo di velocità sulle strade ed autostrade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione 22 novembre 1973 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui provvedimenti da adottare con direttive dei singoli Ministri;

Visto l'art. 103 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada);

Decreta:

A partire dal 1° dicembre 1973 sulle strade extraurbane statali, provinciali e comunali è imposto il limite massimo di velocità di 100 (cento) km/all'ora.

Sulle autostrade è imposto il limite massimo di 120 (centoventi) km/all'ora.

Restano ferme tutte le altre limitazioni di velocità, più restrittive imposte da altri provvedimenti o disposizioni in vigore.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dal predetto testo unico all'art. 103 e art. 91.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13147)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 novembre 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cardano al Campo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973 il consiglio comunale di Cardano al Campo è stato sciolto con la contestuale nomina del rag. Giacomo Conti a commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune stesso.

Il predetto commissario ha avviato iniziative, già in fase di avanzata attuazione, per la soluzione di numerosi problemi di ordine amministrativo, i più importanti dei quali riguardano:

1) l'aspettativa del personale all'aggiornamento normativo del proprio stato ed alla revisione del trattamento economico;

2) qualificate opere pubbliche concernenti l'edilizia scolastica e l'acquedotto da eseguire anche con contributo finanziario dello Stato;

3) la predisposizione del bilancio preventivo per il 1974.

Poichè il perfezionamento delle suddette pratiche non può subire remore o ritardi senza pregiudizio per gli interessi della civica comunità, è necessario che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso continuata.

Per i suesposti motivi, si è provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, a prorogare la gestione straordinaria del comune di Cardano al Campo.

Varese, addì 8 novembre 1973

Il prefetto: PELOSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Cardano al Campo e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il rag. Giacomo Conti;

Considerato che è scaduto il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Cardano al Campo, affidata al rag. Giacomo Conti, è prorogata, per motivi amministrativi, fino all'insediamento degli organi ordinari.

Varese, addì 8 novembre 1973

Il prefetto: PELOSI

(12921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 novembre 1973:

Vizzardi Pierandrea, notaio residente nel comune di Fontanella, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Lovere, stesso distretto;

Boni Piero, notaio residente nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo;

Chieffi Giuseppe, notaio residente nel comune di Pescarolo ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona;

Ambrosione Mario, notaio residente nel comune di Travagliato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Mattiello Giuseppe, notaio residente nel comune di Vestone, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Guerrini Angelo, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia.

(13036)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1973:

Branca Adolfo, notaio residente nel comune di Casapulla, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno;

Scola Angelo, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como;

Revigliono Agostino, notaio residente nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Ricciotti Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Goria Francesco, notaio residente nel comune di Nocera Tirinese, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di None, distretto notarile di Torino;

Tomaselli Giuseppe, notaio residente nel comune di Rapolla, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino;

Taddei Giuseppe, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino;

Manna Armando, notaio residente nel comune di Marcianise, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto.

(13037)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1973 è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal signor Francesco Testini avverso la deliberazione n. 1340 del 20 novembre 1969 dell'Automobile club d'Italia.

(12923)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 10 novembre 1971 dal sig. Giacomo Baldin contro l'ente provinciale del turismo di Verona per l'annullamento del provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal presidente dell'ente con delibera n. 275 del 26 ottobre 1960

(12924)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 322, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti dal prof. Pipitone Francesco Paolo in data 13 e 25 agosto 1964 avverso: *a*) la nota ministeriale n. 429 del 24 aprile 1964, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dal docente medesimo contro il provvedimento di decadenza dall'incarico di insegnamento, disposto nei suoi confronti dal provveditore agli studi di Bergamo; *b*) l'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1963, relativa agli incarichi e alle supplenze, nel punto in cui commina la decadenza dall'incarico in difetto di immediata denunzia al capo d'istituto dell'esercizio di professione libera.

Con il medesimo decreto è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso prof. Pipitone in data 15 febbraio 1966, avverso il silenzio-rigetto della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Bergamo, sul gravame presentato contro il licenziamento per scarso rendimento adottato nei suoi confronti dalla preside dell'istituto tecnico commerciale « V. Emanuele III » di Lovere.

(13011)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 321, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Giuseppe Iannopollo, insegnante non di ruolo, avverso la decisione 26 novembre 1965, emessa dall'apposita commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, in materia di revoca della nomina conferita presso la sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale « Galilei » di Vibo Valentia ed il conferimento sostitutivo di una supplenza presso l'istituto medesimo (anno scolastico 1965-66).

(13012)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 320, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 24 aprile 1969 dal prof. Americo De Propris, insegnante non di ruolo di lettere nell'istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma, avverso la decisione del provveditore agli studi di Roma reiettiva del ricorso in data 7 novembre 1968, contro la qualifica di « valente » attribuitagli per l'anno scolastico 1967-68.

(13013)

Con decreto presidenziale del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72 Pubblica istruzione, foglio n. 391, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 15 dicembre 1971 dal sig. Esposito Luigi avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71 in favore del figlio Rosario, deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Roma.

(13009)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1712 in data 29 ottobre 1973 il dott. Guido Interlenghi è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche in sostituzione del dott. Carmelo Maggio.

(12932)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale nazionale « Guizza », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto ministeriale n. 1426 del 15 novembre 1973 la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto, con sede in Scorzè, provincia di Venezia, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Guizza », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Scorzè, provincia di Venezia, nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di litri uno e mezzo, uno, mezzo ed un quarto, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11,5 per i recipienti da 1½ e 1 litro, di cm. 13 × cm. 9 per quelli da ½ litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da ¼ di litro.

Nel terzo superiore dell'etichetta sono riportati, da sinistra a destra ed in caratteri di colore bleu, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 12 marzo 1969 dal prof. G. Bragagnolo della cattedra di chimica analitica dell'Università di Milano, la dicitura « addizionata di anidride carbonica », l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, la ubicazione della sorgente e dello stabilimento d'imbottigliamento, le indicazioni terapeutiche redatte in data 3 giugno 1969 dal prof. Pietro Farneti della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano, la dicitura « bottiglia e tappo sterilizzati », il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 5 luglio 1969 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Milano, gli estremi del decreto di autorizzazione e la ragione sociale « S.p.a. Acqua minerale San Benedetto - Scorzè ». Nei due terzi inferiori dell'etichetta, su fondo bleu ed in caratteri di colore bianco, si legge « Acqua minerale » « Fonte Guizza » « Ottima acqua da tavola alcalina digestiva antiurica anticatarrale ». I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale ed a fondo bleu con bordo bianco, sul quale si legge « Fonte Guizza » in caratteri di colore bianco. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua minerale proveniente da un pozzo trivellato, della profondità di circa 29 metri, mediante sollevamento meccanico e tramite conduttura di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 500 metri, sarà addotta allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(13015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 26 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	605 —	605 —	604,85	605 —	—	605 —	—	605 —	605 —	605 —
Dollaro canadese	605,50	605,50	604 —	605,50	—	605,50	—	605,50	605,50	605,50
Franco svizzero	188,25125	188,25	188,10	188 —	—	188,30	—	188 —	188,25	188,25
Corona danese	99,18	99,18	99 —	99,18	—	99,20	—	99,18	99,18	99,18
Corona norvegese	107,77	107,77	107,72	107,77	—	107,80	—	107,77	107,77	107,77
Corona svedese	136,18	136,18	135,90	136,18	—	136,22	—	136,18	136,18	136,18
Fiorino olandese	219,32	219,32	218,90	219,32	—	219,30	—	219,32	219,32	219,32
Franco belga	15,2310	15,231	15,24	15,2310	—	15,23	—	15,2310	15,23	15,23
Franco francese	133,37	133,37	133,23	133,37	—	133,35	—	133,37	133,37	133,37
Lira sterlina	1426,85	1426,85	1426 —	1426,85	—	1426,80	—	1426,85	1426,85	1426,85
Marco germanico	228,30	228,30	228,15	228,30	—	228,30	—	228,30	228,30	228,30
Scellino austriaco	31,12	31,12	31,10	31,12	—	31,15	—	31,12	31,12	31,12
Escudo portoghese	24,34	24,34	24,30	24,34	—	24,33	—	24,34	24,34	24,34
Peseta spagnola	10,555	10,555	10,57	10,555	—	10,55	—	10,555	10,55	10,55
Yen giapponese	2,161	2,161	2,16	2,161	—	2,16	—	2,161	2,16	2,16

Media dei titoli del 26 novembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,875
» 5 % (Ricostruzione)	97,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni esteri)	95,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,40
» 5,50 % » » 1968-83	93,150
» 5,50 % » » 1969-84	93,80
» 6 % » » 1970-85	98,80
» 6 % » » 1971-86	98,750
» 6 % » » 1972-87	99,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	604,75
Dollaro canadese	605,30
Franco svizzero	188,115
Corona danese	99,14
Corona norvegese	107,635
Corona svedese	136,13
Fiorino olandese	219,20
Franco belga	15,235
Franco francese	133,245
Lira sterlina	1425,925
Marco germanico	228,25
Scellino austriaco	31,127
Escudo portoghese	24,31
Peseta spagnola	10,552
Yen giapponese	2,162

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 456-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Accatino Pietro con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 36 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 456-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13058)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 672-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Goretta Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 11, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 672-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13059)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1278-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Peron & Giordano, con sede in Valenza (Alessandria), via 9 Febbraio n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1278-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13060)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 1666 in data 24 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1955/1942 del 10 ottobre 1973) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì relativa alle aree da destinarsi a parchi attrezzati in località Cava, Vecchiazzano ed Ospedaletto, adottata con deliberazione consiliare n. 373 in data 11 settembre 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 635 in data 15 novembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13016)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Gaeta

Con delibera della giunta regionale del Lazio 10 ottobre 1973, n. 1498, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 30 ottobre 1973, con verbale n. 101/68, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Gaeta.

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(12934)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1724 in data 15 ottobre 1973 è stato approvato il piano particolareggiato n. 8 in variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia, relativo alla zona compresa tra via Biancamano, via Pace, via a Mare e piazza IV Novembre nella frazione di Pitelli.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(13065)

Variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1722 in data 15 ottobre 1973 è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante relativa ad un'area in località Portobello per la realizzazione di un impianto di depurazione.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(13066)

Approvazione del piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Altare

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1723 in data 15 ottobre 1973 è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Altare (Savona).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13067)

Approvazione del piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Quiliano

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1665 in data 27 settembre 1973 è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Quiliano (Savona).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13068)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Udine;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Udine, nell'ordine appresso indicato:

1. Chiarapini dott. Fausto .	punti	80,18	su 132
2. Rinaldi dott. Mario .	»	78,59	»
3. Marino dott. Oreste .	»	77 —	»
4. Tollis dott. Aldo	»	75,86	»
5. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
6. Fiora dott. Sergio	»	75,54	»
7. Fiorentin dott. Antonio .	»	75 —	»
8. De Angelis dott. Vittorio	»	74,25	»
9. Rocchi dott. Carlo .	»	73,09	»
10. Piizzi dott. Tommaso	»	72,77	»
11. Maiorano dott. Luciano .	»	72,04	»
12. Baum dott. Giovanni	»	72 —	»
13. Antinori dott. Giovanni .	»	71,38	»
14. Bosco dott. Giuseppe	»	71,06	»
15. Pace dott. Domenico	»	70,95	»
16. Suglia dott. Nicola .	»	70,77	»
17. Manzini dott. Dario .	»	70,56	»
18. Mignone dott. Pasquale .	»	70,18	»
19. Salzano dott. Antonio	»	69,75	»
20. Di Campo dott. Michele .	»	68,86	»
21. Mattioni dott. Pietro	»	67,50	»
22. Grenzi dott. Massimiliano	»	66,88	»
23. Maroni dott. Lino	»	66,77	»
24. Orlando Zon dott. Italo .	»	66,25	»
25. Mele dott. Marcello .	»	65,50	»
26. Gerardi dott. Antonio	»	64 —	»
27. Gianoglio dott. Gonario .	»	51,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(12942)

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Genzardi dott. Ugo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Fortunati dott. Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario Giovanni, primo dirigente, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Critelli prof. avv. Franco, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico per geometri « R. Petrucci » di Catanzaro.

La dott.ssa Anna Maria Franchina, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricata di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta, spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.050.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1973
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 25

(12903)

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1972, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Visto che il prof. avv. Franco Critelli ha rinunciato, con telegramma 4 maggio 1973, alla nomina a componente della commissione giudicatrice, di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. avv. Arcangelo De Septis, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « B. Grimaldi » di Catanzaro, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. avv. Franco Critelli.

Al predetto componente spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 310

(12904)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 27 aprile 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1972 e del 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 27 aprile 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 27 aprile 1972 e 1° luglio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
122. De Vita Carlo .	Casoria - 26 gennaio 1929			si				
223. Miraglia Del Giudice Enrico .	Napoli - 25 gennaio 1931						si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 27 aprile 1972 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
349. Ceroni Tomaso	Faenza - 30 dicembre 1930			si				
350 Fabbri Franco	Mercato Saraceno - 19 aprile 1934							si
351. Manara Erasmo	Parma - 28 maggio 1923						si	
352. Marcucci Lorenzo	Padova - 7 febbraio 1928					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12844)

Modifica degli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 4 maggio 1972, 1° luglio 1972 e 14 ottobre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1972, del 4 agosto 1972 e dell'8 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di un errore materiale di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 4 maggio 1972, 1° luglio 1972 e 14 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 4 maggio 1972, 1° luglio 1972 e 14 ottobre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
121. Sincich Giuseppe	Pecs - 10 giugno 1919					sì	si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 4 maggio 1972, 1° luglio 1972 e 14 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
138. Arlotta Pio	Milano - 11 ottobre 1920					si		
139. De Michelis Bruno	Cuneo - 19 dicembre 1923					si		
140. Santacatterina Giovanni	Roma - 26 dicembre 1925							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di odontoiatria e stomatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12845)

Modifica degli elenchi degli aiuti di virologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971, che predispone gli *elenchi degli aiuti di virologia, idonei ex art. 126 del* decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 15 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi degli aiuti di virologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 15 novembre 1971 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
8. Santoro Donato	Salerno - 10 settembre 1923		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di virologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1973

(12846)

Il Ministro: GUI

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Monteleone prof. Maurizio, n. 24, Università di Roma;

Monteleone prof. Vittorio, n. 191, primario degli ospedali riuniti di Napoli;

Iannelli prof. Eugenio, n. 144, primario degli ospedali riuniti di Napoli;

Fares prof. Giancarlo, n. 106, primario dell'ospedale maggiore G. Battista di Torino.

Segretario:

Michilli dott. Mario Rosario, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 7 luglio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (un milione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 276

(12700)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Battezzati prof. Mario, n. 14, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Genova;

Grifoni prof. Franco, n. 107, primario dell'ospedale civile di Viterbo;

Donati prof. Luigi, n. 77, primario dell'ospedale civile San Sebastiano di Frascati;

Principe prof. Vera, n. 170, primario dell'ospedale dei bambini G. Salesi di Ancona.

Segretario:

Capotorto dott. Carlo, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 3 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 900.000 (novecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 48

(12735)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Stoppani dott. Alberto, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Fonnesu prof. Alberto, n. 11, direttore di patologia generale dell'Università di Firenze;

Molaro prof. Gian Lodovico, n. 18, primario dell'ospedale S. Maria degli angeli di Pordenone;

Scarano prof. Nicola, n. 28, primario dell'ospedale consorziale di Bari;

Sacchi prof. Rosalino, n. 25, primario dell'ospedale policlinico S. Orsola di Bologna.

Segretario:

Ruggieri dott. Egidio, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 8 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul capitolo 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo allo anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973
Registro n. 8, foglio n. 45

(12740)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Mazzotti dott. Giuseppe, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Maffei prof. Giacomo, n. 18, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Parma;

Giannoni prof. Enzo, n. 137, primario dell'ospedale S. Salvatore di L'Aquila;

Lovino prof. Michele, n. 156, primario dell'ospedale civile di Bolzano;

Bozzi prof. Luigi, n. 68, primario dell'ospedale civile di Avezzano.

Segretario:

Capotorto dott. Carlo, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale si svolgerà a Roma il giorno 13 luglio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973
Registro n. 7, foglio n. 272

(12736)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. **39.**

Norme per l'erogazione di contributi a comuni per la formazione di strumenti urbanistici ed a consorzi ed associazioni fra comuni aventi finalità urbanistiche generali o settoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede ai comuni, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento, contributi per la formazione dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione, dei piani per l'edilizia economica e popolare.

La Regione concede altresì contributi a consorzi e ad associazioni tra comuni che abbiano come finalità la promozione o l'adozione di piani urbanistici intercomunali di carattere generale e settoriale.

Art. 2.

I piani di riparto sono predisposti dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione competente, entro un mese dalla scadenza dei termini di cui all'art. 3.

Nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, primo comma, saranno privilegiati i comuni:

privi di strumenti urbanistici;

compresi nell'ambito delle zone montane e depresse ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge 22 luglio 1966, n. 614;

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

in condizioni deficitarie di bilancio;

impegnati da particolari programmi regionali o di salvaguardia ambientale o paesaggistica;

obbligati a dotarsi di piani regolatori generali.

Per i contributi di cui all'art. 1, secondo comma, il riparto avverra secondo i seguenti criteri preferenziali:

iniziative tendenti alla formazione dei piani urbanistici intercomunali;

formazione dei piani urbanistici delle comunità montane che non siano stati altrimenti finanziati;

formazione dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 da parte dei consorzi di cui all'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

piani urbanistici concernenti la formazione di parchi intercomunali.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente articolo gli enti interessati debbono inoltrare domanda alla giunta regionale entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

Tale domanda deve essere corredata da una relazione che illustri i motivi della richiesta del contributo, definisca con delibera consiliare i criteri programmatici assunti per lo svolgimento e l'indirizzo del lavoro in oggetto e il relativo programma di studio, un preventivo sufficientemente dettagliato delle spese complessive previste.

Le domande devono essere altresì corredate da copie dello statuto per i consorzi e da copia dell'atto costitutivo per le associazioni di comuni.

Art. 4.

Il contributo è dato in conto capitale nella misura massima del 70% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda, opportunamente verificate.

Di questa cifra sarà erogato il 20% all'accettazione della domanda e il rimanente 80% al momento dell'approvazione, da parte degli organi regionali competenti, dei provvedimenti oggetto del finanziamento.

Art. 5.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore all'urbanistica e al piano territoriale, se delegato.

Art. 6.

Gli oneri assunti dalla Regione per l'attuazione della presente legge sono determinati in lire 800 milioni per l'anno 1973 e in lire 1.200 milioni per l'anno 1974, ugualmente ripartiti per la erogazione dei contributi di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Alla spesa autorizzata per l'anno 1973 si fa fronte mediante la riduzione per lire 800 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 2722 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 e con la corrispondente istituzione nello stato di previsione stesso, al titolo II, sezione IV, rubrica 3ª, dei seguenti capitoli:

2300 - categoria X - « Contributi in conto capitale a comuni dei territori montani e delle zone depresse per la formazione di strumenti urbanistici »: lire 400 milioni;

2301 - categoria X - « Contributi in conto capitale a consorzi e ad associazioni fra comuni aventi finalità urbanistiche »: lire 400 milioni.

Alla spesa autorizzata per l'anno 1974 si provvederà con la iscrizione degli stanziamenti di lire 600 milioni ciascuno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa regionale di competenza.

Gli stanziamenti annuali non impegnati negli esercizi di competenza potranno essere utilizzati negli esercizi successivi in conformità del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 7.

Per la prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore ed il piano di riparto dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. **40.**

Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Opere destinatarie dei contributi*)

Allo scopo di promuovere il turismo sociale è autorizzata la erogazione da parte della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, di contributi:

a) per la costruzione, la ricostruzione, l'adattamento, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il completamento di immobili ad uso di alberghi, pensioni, locande, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, ostelli, villaggi turistici e impianti ricettivi di qualsiasi natura siti nel territorio della Regione, con particolare riguardo a strutture ricettive per il turismo sociale ad impiego polifunzionale;

b) per l'arredamento degli immobili di cui alla lettera *a*);

c) per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di impianti o servizi di qualsiasi natura idonei a promuovere o a sviluppare il movimento turistico, siti nel territorio della Regione e destinati ad uso pubblico, ivi compresi impianti funiviari, seggiovie e impianti di risalita in generale, piscine, porti turistici lacuali, attrezzature, impianti sportivi, centri per convegni e conferenze, stabilimenti idrotermali e impianti ricreativi e per l'acquisizione di aree da destinare ad usi turistici.

Art. 2.

(*Forma dei contributi*)

I contributi sono concessi nella forma di partecipazione alle spese per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie relative a mutui contratti per il finanziamento delle opere di cui all'art. 1, compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

La spesa per l'acquisto del terreno non può tuttavia essere riconosciuta in misura superiore al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto del solo terreno o ad un quarto dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo.

I mutui dovranno avere una durata non superiore a 25 anni e ad 8 anni nel caso delle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 e dovranno essere contratti con gli istituti di credito con i quali la Regione avrà stipulato apposite convenzioni.

Art. 3.

(*Misura dei contributi*)

I contributi sono concessi nelle misure seguenti:

1) a privati operatori per le opere di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 1: contributo annuale commisurato al tasso di interesse del 4 per cento;

2) agli enti pubblici, ad enti ed associazioni senza fini di lucro che svolgono attività rivolte al turismo sociale, a società con partecipazione di capitale pubblico, per le opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1: contributo annuale commisurato al tasso di interesse del 5 per cento.

Art. 4.

(*Condizioni per la concessione dei contributi*)

La concessione del contributo regionale è subordinata alle seguenti condizioni:

1) l'opera deve correttamente inserirsi nelle realtà socio-economiche locali;

2) l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla concessione del mutuo o entro nove mesi dalla ammissione al contributo regionale;

3) l'opera deve essere completata e posta in esercizio entro il termine stabilito nell'atto di concessione del contributo, pena la decadenza del beneficio. Può essere concessa, per comprovati motivi, a richiesta dell'interessato, una proroga per un periodo di tempo non superiore al terzo di quello indicato per l'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

(*Piano di massima degli interventi*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, in armonia con le scelte programmatiche generali, approva un piano di massima degli interventi da attuare nel primo triennio della sua applicazione, ai sensi della presente legge.

In tale piano è determinato l'ammontare indicativo degli interventi regionali da effettuare nel triennio per specifici progetti promozionali dello sviluppo di aree di interesse turistico. Nell'ambito di tali progetti, il piano dovrà specificare, per ciascuno dei settori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1, nonchè per gli interventi di cui all'art. 13, i tipi di opere da finanziare.

A tal fine, anche sulla base delle indicazioni formulate dalle amministrazioni provinciali, dalle comunità montane e dalle altre associazioni di comuni, sentiti gli enti provinciali per il turismo, la giunta, d'intesa con le commissioni consiliari competenti in materia di turismo e di programmazione, formula la proposta di piano da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Art. 6.

(*Piano annuale degli interventi*)

Ogni anno, entro il mese di gennaio, la giunta, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di turismo e di programmazione, sottopone al consiglio per l'approvazione il piano annuale degli interventi di incentivazione previsti dalla presente legge, sulla base delle indicazioni del piano triennale, degli stanziamenti fissati nel bilancio e delle domande pervenute.

Art. 7.

(*Domande di contributo*)

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge, indirizzate alla giunta regionale, debbono essere presentate al sindaco del comune nella cui circoscrizione l'opera sarà situata e devono essere corredate dal progetto dell'opera, da una relazione tecnica, dal preventivo dettagliato di spesa e dal piano di finanziamento con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.

Il sindaco entro trenta giorni dalla presentazione delle domande le trasmette, opportunamente istruite e corredate dal conforme parere della giunta comunale, alla giunta regionale tramite l'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

L'ente provinciale per il turismo entro trenta giorni dalla ricezione delle domande le trasmette, con la documentazione di cui al primo comma, alla giunta regionale con il parere tecnico di sua competenza.

I richiedenti di contributi per il finanziamento delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 e per le opere di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo, limitatamente agli operatori privati, debbono assumere, con atto da registrare presso lo Ufficio dei registri immobiliari, l'obbligo di mantenere per un periodo non ulteriore alla durata del mutuo, la destinazione originaria dell'opera per cui viene chiesto il finanziamento. Debbono altresì assumere l'obbligo di rispettare le particolari clausole tecniche, funzionali o d'altra natura stabilite dalla Regione all'atto della concessione del contributo. Debbono, infine, assumere l'obbligo di restituire i contributi regionali loro concessi, maggiorati da un interesse del 3% in misura d'anno, per il tempo per il quale risulteranno aver beneficiato del finanziamento, in caso di mutamento della destinazione dell'opera prima della scadenza del termine fissato, o di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Regione all'atto della concessione del contributo, o in ogni altro caso in cui incorrano, a norma di legge, nella decadenza del beneficio.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, non prima di dieci anni dalla concessione del contributo, può, con delibera motivata, autorizzare il mutamento della destinazione originaria dell'opera, nell'ambito delle utilizzazioni previste dall'art. 1 della presente legge.

Art. 8.

(*Deliberazione per la concessione dei contributi*)

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera sulle domande di contributo in conformità ai criteri fissati nel piano triennale e nel piano annuale degli interventi, fissando altresì le clausole cui è subordinata la concessione del contributo, in vista del miglior conseguimento dei fini indicati nei programmi regionali.

Ad avvenuto perfezionamento dei mutui, il presidente della giunta regionale, in attuazione della delibera di cui al comma precedente, dispone con proprio decreto l'erogazione dei contributi, determinando la spesa da assumere a carico della Regione.

L'emanazione del decreto di cui al comma precedente è subordinata alla produzione, da parte del richiedente, delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Art. 9.

(*Rapporti con gli istituti mutuanti*)

I contributi regionali sono versati direttamente agli istituti bancari mutuanti, con le modalità previste da apposite convenzioni che saranno stipulate con detti istituti dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta.

Art. 10.

(*Priorità nella concessione dei contributi*)

Nella concessione dei contributi di cui alla presente legge deve essere data la preferenza, a parità di altre condizioni, nell'ordine alle seguenti categorie di richiedenti:

a) enti locali o consorzi fra gli stessi, con riferimento anche alla norma di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e società con partecipazione di capitale pubblico;

b) cooperative e consorzi costituiti tra piccoli operatori turistici, enti od associazioni senza fine di lucro che svolgono attività nel campo del turismo sociale;

c) piccole e medie aziende, in particolare quelle a conduzione familiare.

Art. 11.

(*Trasmissione dell'elenco dei contributi concessi*)

Entro il mese di gennaio di ogni anno la giunta presenta al consiglio, unitamente alla proposta di piano annuale di cui all'art. 6, un elenco completo dei contributi concessi nell'anno precedente ed una relazione sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalla presente legge.

Art. 12.

(*Contributi in conto capitale agli enti locali*)

Per la realizzazione di opere di particolare e rilevante interesse turistico, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, di proprietà di enti locali o di loro concorzi, o di società con partecipazione di capitale pubblico, possono essere concessi dalla Regione contributi in conto capitale per un ammontare non superiore al 20% della spesa totale riconosciuta ammissibile.

Il programma delle opere da finanziare a norma del precedente comma è incluso nel programma annuale di cui allo art. 6.

I contributi di cui al primo comma possono essere corrisposti in una sola o in più rate, ferma restando l'inclusione di essi per l'intero ammontare nel programma dell'anno in cui viene deliberata la concessione dei contributi medesimi.

Si applicano le disposizioni dell'art. 7 della presente legge.

Art. 13.

(*Fidejussioni della Regione*)

Al fine di agevolare l'accesso al credito, per esigenze di investimento da parte degli operatori turistici, la giunta regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie in relazione a singole operazioni creditizie.

Le garanzie di cui al primo comma sono concesse dalla giunta in base ai limiti e alle modalità fissati dal consiglio regionale nel piano annuale di cui all'art. 6.

La giunta regionale stipula, in conformità ai limiti e alle modalità di cui al comma precedente, con idonei istituti autorizzati ad esercitare il credito, convenzioni intese ad assicurare la esplicazione della garanzia fidejussoria.

Art. 14.

(*Obbligo di comunicare dati e consentire ispezioni*)

Gli imprenditori che facciano domanda per ottenere o abbiano ottenuto la concessione dei benefici previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su richiesta dei competenti organi regionali, di comunicare entro il termine indicato nella richiesta tutti i dati, le informazioni e i documenti in loro possesso e concernenti la loro situazione patrimoniale, fiscale e di bilancio, la loro gestione e contabilità, il personale dipendente ed ogni altro elemento che la Regione giudichi utile al fine di deliberare in ordine alla concessione del beneficio.

I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a consentire gli accertamenti e le ispezioni disposte dagli organi regionali al fine di acquisire elementi utili per deliberare sulla concessione o sulla decadenza dai benefici.

Chiunque rifiuti di comunicare i dati o i documenti richiesti, ovvero fornisca scientemente dati incompleti o inesatti, o rifiuti di consentire gli accertamenti e le ispezioni di cui al comma precedente, è escluso di diritto dalla concessione dei benefici richiesti e decade altresì di diritto dai benefici eventualmente già concessi, a norma dell'art. 15.

Art. 15.

(*Decadenza dai benefici*)

Decadono di diritto dai benefici concessi a norma della presente legge coloro che:

a) non ottemperino alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 4;

b) non ottemperino agli obblighi di cui al quarto comma dell'art. 7;

c) non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 14;

d) abbiano violato le leggi sociali ed il contratto di lavoro e siano incorsi in inosservanza delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici.

Art. 16.

(*Dichiarazione di decadenza*)

La dichiarazione di decadenza dai benefici concessi a norma della presente legge, nei casi previsti negli articoli precedenti, è pronunciata, sentito l'interessato, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 17.

(*Non cumulabilità dei benefici*)

I benefici di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con analoghi benefici previsti da enti pubblici o da leggi statali.

Art. 18.

(*Rimessione in termini delle domande presentate al Ministero del turismo*)

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, le domande di contributi presentate al Ministero per il turismo a norma della legge 12 marzo 1968, n. 326, e non definite, potranno essere riproposte alla Regione con le modalità previste dall'art. 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la documentazione allegata a tali domande potrà farsi rinvio a quella prodotta al Ministero del turismo.

Potranno altresì essere riproposte, con le medesime modalità, le domande presentate alla giunta regionale, ai sensi della legge 16 gennaio 1973, n. 4.

Art. 19.

(*Norma transitoria*)

Nella fase di prima applicazione della presente legge e sino a quando non saranno predisposti i piani triennali ed annuali, di cui agli articoli 5 e 6, i finanziamenti saranno concessi ed erogati in base a piani di intervento limitati ai singoli esercizi, predisposti ed approvati secondo la procedura prevista dall'art. 6.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *c*) è autorizzato per l'anno 1973 il limite di impegno di L. 900 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *b*) è autorizzato per l'anno 1973 il limite di impegno di L. 100 milioni.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui allo art. 12 è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 300 milioni.

Al finanziamento della spesa complessiva di L. 1.300 milioni, come sopra determinato a carico del bilancio 1973, si provvede mediante riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del capitolo 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.

Per gli anni successivi, alla determinazione dei nuovi ed annuali limiti di impegno ed alle annuali autorizzazioni di spesa si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Gli stanziamenti annuali non impegnati nell'anno di competenza, potranno essere utilizzati negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440 e successive modificazioni.

In esecuzione del disposto dei commi primo, secondo, e terzo del presente articolo, nello stato di previsione della spesa regionale 1973 al titolo II - sezione VI - rubrica 6ª, sono iscritti i seguenti capitoli:

capitolo 2440 categoria X, con la denominazione « Contributi ad enti pubblici, associazioni, ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonchè di opere ed impianti complementari all'attività turistica, ivi compresi gli impianti di trasporto a fune, e per l'acquisizione di aree da destinare ad usi turistici 1ª delle venticinque annualità del limite di impegno di L. 900 milioni » e con la dotazione di L 900 milioni;

capitolo 2441 categoria X, con la denominazione « Contributi sugli interessi dei mutui contratti da enti pubblici, da associazioni e da privati operatori, per l'arredamento degli immobili ed impianti destinati ad esercizi alberghieri ed a complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, siti nella Regione 1ª delle otto annualità del limite di impegno di L. 100 milioni » e con la dotazione di L. 100 milioni;

capitolo 2442 categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale ad enti locali e loro consorzi o società per la realizzazione di opere di rilevante e particolare interesse turistico » e con la dotazione di L. 300 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, **n. 41.**

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Lombardia promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale nello ambito della programmazione regionale e secondo le finalità indicate nell'art. 3 dello Statuto.

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2.

Le biblioteche di enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni;

b) favorire, con ogni mezzo di comunicazione, la crescita culturale e civile della popolazione lombarda;

c) stimolare l'educazione permanente e organizzarne le attività;

d) contribuire all'attuazione del diritto allo studio;

e) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

f) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonchè dei documenti di interesse locale;

g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 3.

Gli archivi storici affidati ad enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 4.

Le biblioteche di enti locali, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato, materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati e aggiornati, locali e arredi adeguati.

I servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche degli enti locali sono gratuiti.

Gli enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l'ordinamento interno, l'espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

I regolamenti delle biblioteche di enti locali determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse.

I regolamenti delle biblioteche succursali, di cui al terzo comma del successivo art. 6, sono adottati dal comune previa consultazione degli organi di decentramento interessati.

Art. 5.

La gestione culturale della biblioteca è affidata ad una apposita commissione.

La commissione propone al consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca; determina i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l'impiego dei contributi regionali di cui al successivo art. 15.

Entro il mese di ottobre di ogni anno la commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sulla attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nell'anno successivo.

Ove esistono i sistemi bibliotecari di cui al successivo articolo 6, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente da rappresentanti delle biblioteche interessate.

Il regolamento della biblioteca di cui al precedente art. 4, determina:

a) la composizione della commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali;

c) le attribuzioni e il funzionamento della commissione.

Art. 6.

Le biblioteche appartenenti a comuni che, anche associati tra loro, non rappresentino almeno 20 mila abitanti devono far parte di un sistema bibliotecario comprensoriale.

Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità, i comuni interessati che non raggiungono i limiti di popolazione di cui al comma precedente, possono essere autorizzati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, all'istituzione di un sistema bibliotecario comprensoriale.

I comuni con più di 50 mila abitanti istituiscono nel proprio territorio biblioteche succursali dando luogo a sistemi bibliotecari urbani.

Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano, fa capo ad una biblioteca che assume la funzione di centro del sistema, assicura i rapporti con l'amministrazione provinciale per quanto riguarda l'assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività.

Art. 7.

Le biblioteche di enti locali sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le provincie e la Regione depositano le pubblicazioni nelle biblioteche dei comuni capoluoghi di provincia.

La Regione, i comuni, le provincie e gli altri enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l'elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8.

Gli enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento delle biblioteche anche associandosi tra loro.

Gli enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni.

La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo art. 19, agli enti che svolgono programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.

Art. 9.

Gli enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso rispettivamente del titolo di laurea e del diploma di scuola secondaria superiore.

Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi, gestiti da enti pubblici o specializzati, per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

La direzione delle biblioteche di enti locali è affidata:

a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;

b) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca, quando la popolazione dell'ente locale sia inferiore ai ventimila e superiore ai diecimila abitanti;

c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, quando la popolazione dell'ente locale sia inferiore ai diecimila abitanti.

La nomina a direttore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Art. 10.

I comuni provvedono a consegnare agli archivi di cui all'art. 3 i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per loro conservazione negli uffici comunali. Analogamente faranno le provincie per quanto attiene alla biblioteca del comune capoluogo di provincia.

I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.

Art. 11.

Le provincie concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli enti locali per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15; prestano assistenza tecnica alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari in conformità alle direttive impartite dai competenti organi regionali.

Art. 12.

Le domande degli enti interessati, di cui ai successivi articoli 14 e 15, devono pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno alle rispettive provincie che le inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica.

Limitatamente nell'anno 1973, le domande di contributo dovranno pervenire alle provincie entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13.

La Regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 1.

In particolare, la Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a queste affidati;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

e) la sperimentazione, nell'ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione nonchè la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche stesse come centri di azione culturale e sociale;

f) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;

g) la promozione di iniziative culturali-artistiche, scientifiche e formative nell'ambito delle biblioteche, dei centri di servizi culturali, nonché degli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

h) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;

i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche;

l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;

m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale

Art. 14.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto de beni e attrezzature, e per miglioramenti.

Art. 15.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.

Art. 16.

Sono a carico della Regione le spese sostenute dalle provincie per l'assolvimento dei compiti previsti dal precedente art. 11. Il relativo importo, determinato dalla Regione, sentite le provincie interessate, sarà riportato nel piano annuale di cui al successivo art. 19.

Art. 17.

La Regione, sentito il parere dell'ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specializzate nonchè di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 18.

La Regione può concedere contributi a favore di enti, associazioni e consorzi istituiti allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative di cui al precedente art. 13, secondo comma, lettera *g*).

I contributi sono concessi, nell'ambito del piano annuale previsto al successivo art. 19, sulla base di programmi proposti dagli enti, associazioni e consorzi di cui al comma precedente.

Art. 19.

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli articoli 14, 15, 17 e 18, nonchè delle spese previste all'art. 16 con apposito piano annuale.

Art. 20.

Al consiglio regionale, nelle materie di cui all'art. 1 della presente legge, competono le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui al precedente art. 19 e il controllo sull'attuazione dello stesso.

La giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente commissione consiliare, e ne cura l'attuazione. Esercita le funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed ogni altra funzione amministrativa nelle materie di cui all'art. 1 non demandante dalla presente legge ad altri organi della Regione.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale competente per materia, sull'andamento degli uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

L'assessore regionale, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'assessore regionale, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione.

Art. 21.

La sopraintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli uffici regionali, continua ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive da essa svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

Il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può delegare il dirigente del predetto ufficio alla firma di atti di competenza del presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

Il dirigente ed i funzionari della soprintendenza continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 22.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali.

Art. 23.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al presidente della giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa giunta.

Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Alle spese necessarie per l'attuazione delle iniziative e per la concessione dei contributi previsti dall'art. 13 e alle spese necessarie al funzionamento della soprintendenza ai beni librari di cui all'art. 21, si provvede con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza. Alle anzidette spese, limitatamente allo anno 1973, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 328, 460, 461, 464, 485, 501.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 17, si provvede per l'anno 1973 con i fondi per complessive L. 850 milioni stanziati ai capitoli 462 e 463 dello stato di previsione della spesa regionale, le cui denominazioni vengono così modificate:

capitolo 462: « Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari degli enti locali », L. 800 milioni;

capitolo 463: « Contributi a favore di biblioteche specializzate, nonchè di altre biblioteche, comunque aperte al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionali », L 50 milioni.

Per gli anni successivi al 1973, si provvederà con stanziamenti, negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza, sui capitoli corrispondenti a quelli come sopra istituiti.

Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 18 è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 200 milioni al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 1722, « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973; in corrispondenza al titolo I, sezione III, rubrica 3ª, è istituito il capitolo 486, categoria III, con la denominazione « Contributi a favore di enti, associazioni e consorzi, per la promozione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche e formative » e con la dotazione di L. 200 milioni.

Per gli anni successivi al 1973, si provvederà con stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza, sul capitolo corrispondente a quello come sopra istituito.

Per la concessione dei contributi da erogare per opere edilizie e per l'acquisto di beni e di attrezzature di prima dotazione delle biblioteche degli enti locali, in applicazione dell'art. 14, per l'anno 1973 è autorizzata la spesa di L. 600 milioni al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 2722, «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973; in corrispondenza, al titolo II, sezione III, rubrica 2ª, è istituito il capitolo 1910, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale agli enti locali per opere edilizie, acquisti di beni ed attrezzature e per miglioramenti nel campo delle biblioteche » e con la dotazione di L. 600 milioni.

Per gli anni successivi al 1973 si provvederà a definire lo stanziamento annuale mediante apposito provvedimento legislativo.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 16, valutati in L. 100 milioni per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485, «Contributi per iniziative culturali e scientifiche promosse nell'ambito delle biblioteche, dei musei, nonchè degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale », iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per lo esercizio 1973 e la correlativa assegnazione dello stesso importo al capitolo 525, già iscritto per memoria nel medesimo stato di previsione, la cui denominazione viene così modificata: « Spese per servizi svolti dalle provincie in materia di biblioteche ».

Per gli anni successivi al 1973 si provvederà con iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione dei bilanci regionali di competenza.

Le spese autorizzate e stanziate sul titolo II e non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzati negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 25.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 26.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti di ruolo di bibliotecario ai quali possono essere ammessi coloro che da almeno cinque anni prestino servizio presso la stessa biblioteca di ente locale nella funzione corrispondente al posto messo a concorso, anche se sprovvisti dei titoli di studio indicati nel comma terzo del precedente art. 9.

Art. 27.

Sono abrogate le norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di biblioteche di enti locali, di cui alla legge regionale 23 giugno 1972, n. 15.

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. 42.

Criteri di ripartizione dei fondi statali per le comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi assegnati alla Regione per gli anni 1972 e 1973 ai sensi della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti tra le comunità in base ai seguenti parametri:

1/2 in proporzione alla popolazione residente in territorio montano quale risulta dall'ultimo censimento;

1/2 in proporzione alla superficie costituente il territorio montano.

Le singole comunità utilizzeranno i fondi messi a loro disposizione per:

a) le spese d'istituto e di formazione dei loro piani e programmi;

b) gli interventi a norma dell'art. 19 della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102.

Entro 30 giorni dall'approvazione del programma di opere e di interventi delle comunità montane da parte della giunta, sentita la competente commissione, il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato provvede a mettere a disposizione di ciascuna comunità montana l'intera quota ad essa attribuita.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. 43.

Interventi per il potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le spese annualmente occorrenti per lo ammodernamento e la manutenzione straordinaria di edifici e locali adibiti alle attività di formazione professionale gestite direttamente dalla Regione, nonchè le spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione.

Art. 2.

Per l'anno 1973 è autorizzata la spesa di L. 612 milioni, al cui finanziamento si provvede con l'ultilizzazione di altrettanto importo della maggiore entrata accertata sul capitolo 152: « Quota regionale del fondo per l'addestramento dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) » iscritto al titolo III, categoria I, rubrica 1ª dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale 1973.

Le somme impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Per gli anni successivi lo stanziamento annuale sarà determinato con le leggi di approvazione dei singoli bilanci di competenza.

Art. 3.

In relazione all'accertamento dell'entrata regionale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, ed in dipendenza di quanto disposto al precedente art. 2, al bilancio regionale per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Stato di previsione dell'entrata*:

Titolo III - categoria I - rubrica 1ª.

Capitolo 152 « Quota regionale del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) - aumento da L. 5.752.000.000 a L. 6.364.213.800: L. 612.213.800.

b) *Stato di previsione della spesa*:

Titolo II - sezione III - rubrica 1ª - sottorubrica: formazione professionale.

Capitolo 1830 - categoria VIII (di nuova istituzione). — Spese per l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria di edifici e locali dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, con la dotazione di L. 162.000.000.

Capitolo 1831 - categoria IX (di nuova istituzione). — Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, con la dotazione di L. 450.000.000.

Titolo II - sezione VIII - rubrica 1ª.

Capitolo 2722 - categoria XIV. — Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali, in aumento per L. 213.800.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. 44.

Proroga della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, contenente « Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme sull'istruzione professionale, contenute nella legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, sono prorogate per l'anno formativo 1973-1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. 45.

Integrazione della legge regionale 6 giugno 1972, n. 11. Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla regione dai decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e n. 1036, relativi alla attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Spetta al consiglio regionale:

a) approvare l'adeguamento dei limiti di reddito di cui alle lettere *c*) ed *e*) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

b) approvare le norme tecniche di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

c) designare i rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione del consorzio regionale degli I.A.C.P. di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

d) proporre al Ministero l'eventuale incorporazione degli I.A.C.P. comunali in quelli provinciali ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

e) provvedere alla istituzione del servizio sociale in favore degli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica ai sensi della lettera *g*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036.

Art. 2.

Spetta alla giunta, sentita la competente commissione consiliare:

a) esprimere l'intesa con il Ministro dei lavori pubblici in materia di:

1) determinazione della quota del canone di locazione destinata all'ammortamento del costo convenzionale di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

2) approvazione dei piani di revisione dei canoni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

b) stabilire i criteri e le modalità di scelta delle cooperative edilizie e dei singoli lavoratori da ammettere ai benefici del contributo statale di cui alla lettera *f*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale:

a) stabilire le ulteriori forme di pubblicità dei bandi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1035;

b) disporre per l'unificazione a livello regionale degli schedari provinciali degli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

c) fornire le indicazioni al Ministero e agli I.A.C.P. per la determinazione dei canoni d'affitto di cui all'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

d) proporre al Ministero le autorizzazioni a variare i costi delle costruzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

e) fissare la percentuale dei compensi agli enti esecutori di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

f) disporre quanto necessario al fine del trasferimento e conseguente utilizzo del personale degli enti soppressi di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1036, ferme restando le competenze sul personale stabilite dalla legge sullo stato giuridico ed economico dello stesso;

g) stabilire le modalità con cui gli I.A.C.P. esercitano la vigilanza sugli altri enti realizzatori di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036.

Art. 4.

Spetta al presidente della giunta:

a) nominare le commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

b) designare il rappresentante della Regione in seno alle commissioni di cui al precedente punto *a*);

c) disporre con proprio decreto su proposta degli I.A.C.P. la riserva di alloggi ai fini di quanto previsto al primo e secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035;

d) emettere i bandi di concorso di cui alla lettera *f*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

e) promuovere la costituzione del consorzio regionale fra gli I.A.C.P. ai sensi della lettera *h*) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 e approvarne lo statuto — sentito il Ministero per i lavori pubblici — ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

f) nominare il presidente, i vice presidenti, nonchè i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci del consorzio regionale di cui al precedente punto *e*);

g) impartire direttamente agli I.A.C.P. in relazione alla esecuzione dei programmi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036;

h) fornire al C.E.R. le notizie sullo svolgimento dei programmi di esecuzione.

Art. 5.

La funzione di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea di cui agli articoli 15 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già di competenza dello ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale e trasferita alla com-

petenza regionale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è esercitata da un collegio di quattro tecnici così composto:

due funzionari tecnici in servizio presso la Regione, nominati con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici;

dall'ingegnere capo dei trasferiti uffici del genio civile di volta in volta competente per territorio;

dall'ispettore agrario regionale.

Art. 6.

L'assessore regionale, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni, di cui alla presente legge regionale.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto della Regione, da parte della commissione consiliare, il presidente della giunta regionale darà tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale e alla competente commissione consiliare dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari.

Art. 8.

E' abrogato il punto *e*) dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1972, n. 11.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » degli atti della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1973, n. 46.

Modifica alla legge concernente la estensione della assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età da pensione ed ai familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale concernente « Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali, pensionati o in età da pensione ed ai familiari a carico » è sostituito dal seguente:

« L'onere annuale di L. 2.500 milioni relativo agli esercizi finanziari 1974 e successivi graverà sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa annua di L. 500 milioni con altrettanta quota dell'incremento delle entrate tributarie regionali per tassa di circolazione ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1973

BASSETTI

(12651)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.